

AVV. STEFANO ZANCHETTA

*Patrocinante in Cassazione
Professore a contratto in Legislazione Vitivinicola - UniUD
Membro Ordinario dell'Accademia Italiana della Vite e del Vino*

Vittorio Veneto, li 13 febbraio 2024

Al Signor
Direttore Generale
della Direzione PQA IV
M.A.S.A.F.
saq4@pec.politicheagricole.gov.it

Al Signor
Direttore dell'Ufficio Frutti e Viticoltura
e Servizio fitosanitario provinciale
Provincia Autonoma di Bolzano
obstweinbau.fruttiviticoltura@pec.prov.bz.it

Al Signor Presidente
del Consorzio Vini Alto Adige
suedtirolwein@pec.rolmail.net

**Richiesta di modifica ordinaria del Disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini “Alto Adige” – artt. 7 e 2.
Istanza di azione in autotutela**

Scrivo a nome dell'azienda Elena Walch S.r.l., di Termeno BZ, in forza del mandato qui allegato, per rappresentarVi, con il massimo della sintesi in favore della maggior chiarezza, quanto ho avuto modo di osservare all'esame della documentazione che mi è stata fornita in relazione alla procedura in corso ex art. 105 Reg. UE 1308/2013, specificata in oggetto.

In data 19.2.19 veniva sottoposta all'Assemblea del Consorzio di Tutela Vini Alto Adige, recante i requisiti di rappresentatività richiesti dall'art. 10 c. 6 D.m. 7.11.12, il testo della modifica del Disciplinare in oggetto;

la proposta, così approvata, recepiva tra l'altro il risultato di un acceso dibattito relativo alla modifica della disposizione di cui all'art. 7.3 del Disciplinare (già concernente l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive facenti riferimento a unità amministrative, frazioni ed aree più ristrette specificatamente delimitate a norma dell'art. 4, del D.lgs. 61/2010 e quindi, con la modifica in atto, l'individuazione delle unità geografiche aggiuntive così come previste dall'art. 29 c. 4 del Testo Unico Vino), come riportato a pag. 6 del verbale assembleare: *“Art. 7: Inserimento delle menzioni geografiche, così come sono state proposte da ciascun comune viticolo. **Termeno come menzioni avrà: Tramin-Söll, Tramin-Rungg, Tramin-Plon, Tramin-St. Jacob per la varietà Traminer Aromatico;** Appiano invece avrà Eppan Berg und Eppan Berg-Schulthaus e verrà inserita la menzione Gírlan. ... omissis ...*

- *Deliberazione: Discussione: Tobias Zingerle vorrebbe apportare due miglioramenti al punto 7.4: omissis ...*

- *Deliberazione: L'assemblea generale si dichiara a favore di quest'ultima proposta, di rendere cioè possibile per tutti i vini l'uso nomi delle menzioni geografiche in forma descrittiva. La proposta viene quindi respinta dal 76,5% dei votanti, ovvero il fatto che le menzioni geografiche si possano utilizzare in forma scritta solo per il Gran Alp quando si tratta di più menzioni geografiche.*

In una votazione separata viene appoggiata all'unanimità l'approvazione delle altre modifiche proposte”.

Stente l'approvazione unanime della variazione inerente l'introduzione delle su citate UGA (per il Comune di Termeno, oltre alle già presenti Söll, Putznai, Sr. Jacob, Steinacker, Plon, e Rungg, l'aggiunta di Tramin-Söll, Tramin-Rungg, Tramin-Plon, Tramin-St. Jacob, per il Comune di Appiano l'aggiunta di Eppan Berg-Schulthaus e per il Comune di Bolzano Gries) la proposta di modifica così approvata dall'Assemblea del Consorzio, con testo recante quindi tale introduzione, veniva inviata alla Provincia per l'iter prescritto in data 15.7.19;

lo stesso testo veniva ribadito in data 23.12.19 e 5.2.20.

Questo testo della proposta di modifica passava quindi il vaglio della Provincia autonoma di Bolzano e, pur in una nuova formulazione che comunque non andava a toccare la presenza delle UGA del Comune di Termeno così come sopra integrata, veniva inviato senza variazioni dalla Provincia al Ministero competente in data 12.2.20;

nella stessa data (qui forse la genesi dell'errore?), viene inviata relazione tecnica denominata “UGA Unità Geografiche Aggiuntive Alto Adige – Südtirol” recante data marzo 2019, ma mancante delle UGA relative al Comune di Termeno “Tramin-...” introdotte all'assemblea del 19.2.19 ed quindi inserite nel testo di proposta approvato in tale data ed oggetto sino a quel momento del regolare iter procedimentale.

In data 5.7.2022, con Prot. 0299512, la Direzione PQAI IV Mi.p.a.a.f. inviava al Consorzio proponente ed alla Provincia di Bolzano richiesta di chiarimenti ed elementi informativi su temi specifici ed in particolare,

per l'art. 7, circa le modalità di indicazione dei vitigni in correlazione all'indicazione delle UGA, proponendo l'eliminazione dell'indicazione dei vitigni all'interno della norma relativa alle UGA; nessuna osservazione veniva formulata circa le UGA introdotte per il Comune di Termeno.

In data 21.10.22 il Consorzio trasmetteva alla Provincia la risposta da inoltrare al Ministero aggiungendovi, in data 26.10.22 una Relazione tecnica "aggiornata" sulle UGA ancora mancanti delle UGA "Tramin - ...".

Nel dare riscontro alle osservazioni del Ministero il Consorzio di fatto redigeva un nuovo testo della proposta di modifica riformulando l'art. 7, e conseguentemente l'art. 2, del Disciplinare, ma omettendo nell'elencazione delle UGA ammesse, senza addurre alcuna motivazione e senza che risulti da dove ne provenga un'eventuale richiesta, in relazione al Comune di Termeno, ogni riferimento al termine Tramin, con l'eliminazione quindi di: Tramin Söll, Tramin St. Jacob, Tramin Plon e Tramin Rungg (invariate tutte le altre UGA, approvate dall'assemblea);

il testo della proposta recante tale omissione risulta poi ribadito in successivo invio di documentazione da parte del Consorzio al Ministero in data 12.12.22.

in data 27.2.23 viene convocata l'assemblea generale degli associati al Consorzio Vini Alto Adige, ove viene data informazione degli avanzamenti dell'iter della proposta di modifica, senza alcun cenno alla eliminazione di alcune UGA dal testo approvato in data 19.2.19;

in data 22.4.23 viene pubblicata la proposta di modifica del Disciplinare nel testo oggetto delle variazioni, e mancante quindi delle quattro UGA "Tramin- ...";

in data 28.11.23 il Consorzio comunicava alla Direzione PQA4 del M.a.s.a.f. che il testo pubblicato in data 22.4.23 non sarebbe stato invero corrispondente alla reale volontà del proponente in relazione al contenuto dell'art. 5.1 (Norme per la vinificazione);

pertanto in data 9.12.23 la suddetta Direzione pubblicava Comunicato di sospensione della pubblicazione del provvedimento finale di approvazione della modifica del disciplinare, allegando il nuovo testo dell'art. 5.1 così come richiesto dal Consorzio, specificando però come per le rimanenti modifiche venisse confermato il testo pubblicato in data 22.4.23;

in data 18.12.2023 veniva convocata Assemblea del Consorzio Vini Alto Adige cui veniva richiesto di ratificare la sola citata variazione dell'art. 5.1 nella proposta di modifica;

nell'occasione la questione, ribadita dalla mia assistita, circa la problematica sopra esposta della scomparsa delle UGA "Tramin - ..." approvate in assemblea, e facenti parte dell'originario testo della proposta di modifica (così come inviato alla Provincia in data 15.7.19, 23.12.19, 5.2.20 e 12.2.20) veniva liquidata senza valide spiegazioni, così come senza alcuna certa prospettiva di soluzione.

Ripercorrendo i fatti su descritti, e salvo non vi siano ulteriori atti che a portino a diverse conclusioni, parrebbe doversi desumere che, in relazione all'art. 7.3 del Disciplinare, l'Assemblea del Consorzio

proponente avesse approvato un testo sostanzialmente differente rispetto a quello attualmente in corso di approvazione, e nel quale risultavano espressamente previste, in relazione al Comune di Termeno, anche le unità geografiche aggiuntive Tramin-Söll, Tramin-St. Jacob, Tramin-Plon e Tramin-Rungg.

Non risulta che l'eliminazione avvenuta, pare, nel frangente del riscontro alle osservazioni ministeriali del luglio 2022, fosse giustificata da alcuna richiesta in tal senso proveniente né dalla Direzione competente, né dal Comitato Nazionale Vini DOP e IGP, né da altri organismi aventi titolo per modificare la volontà dell'assemblea del Consorzio proponente.

Al contempo non risulta nemmeno che vi sia stata alcuna decisione degli organi consortili, sottoposta dell'Assemblea del Consorzio, con l'osservanza dei requisiti di rappresentatività richiesta dal previgente art. 10 c. 6 D.m. 7.11.12, ed ora dal combinato disposto dagli artt. 13 c. 1 lett. c) e d), e 5 c. 2, D.m. 6.12.21, con cui sia stato approvata, nemmeno con una discutibile sorta di ratifica posteriore alla pubblicazione del testo di modifica, la variazione al testo originariamente approvato.

D'altra parte una tale variazione, in tema di inserimento di nuove UGA, nemmeno potrebbe in alcun modo essere definita come meramente formale, riguardando anzi aspetti sostanziali e di particolare rilevanza economica per le aziende interessate (e ciò, come già rilevato in occasione dei lavori preparatori al testo di modifica approvato dall'Assemblea consortile nel 2019, sia per le aziende che, come la mia assistita, posseggono vigneti nel Comune di Termeno, le quali del pari delle aziende degli altri Comuni citati nelle nuove UGA hanno interesse a poter utilizzare l'indicazione relativa, sia per converso, per le aziende che già avendo il relativo termine geografico nella propria ragione sociale avrebbero voluto, ingiustificatamente, contrastare tale possibilità).

Non rimane quindi che ritenere che non vi sia stata volontà di tradire il testo approvato dall'assemblea con cui ha avuto inizio il procedimento di modifica, ma che si sia trattato di un errore materiale nella redazione del nuovo testo con la riformulazione della fine del 2022;

errore che però, ove non corretto, non può che tradursi comunque in un grave vizio per mancata corrispondenza tra il testo approvato dal proponente, con il requisito di rappresentatività necessario, ed il testo approvato.

Riterrei sia quindi opportuno che le autorità in indirizzo, in sede di autotutela in relazione all'esercizio dei poteri e delle facoltà ad essi spettanti, ed al fine quindi di evitare che l'emanando decreto di approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 13 c. 7 D.m. 6.12.21 sia oggetto di impugnazione, promuovano e provvedano al rinnovo della pubblicazione della proposta di modifica correggendo quello che si ritiene un l'errore materiale con la riscrittura di un testo che, in specifica relazione all'art. 7.3 (ed ora anche all'art. 2) riveda inseriti, come da proposta originaria mai modificata sul punto dall'Assemblea del Consorzio proponente, le unità geografiche aggiuntive Tramin-Söll, Tramin-St. Jacob, Tramin-Plon e Tramin-Rungg in relazione al Comune di Termeno;

ove la rilettura della vicenda confermi trattarsi di un errore materiale riterrei questa la soluzione più razionale per la sua correzione in quanto, a differenza di quella giudiziale, potrebbe rallentare solo di un tempo limitato l'approvazione delle modifiche deliberate ancora nel 2019.

Confidando nell'accoglimento di tale proposta, porgo i migliori saluti.

Prof. Avv. Stefano Zanchetta